

COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA

REVISORE UNICO

Verbale del 12 luglio 2017

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 14/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

In data 03/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016, determinando un risultato di amministrazione di euro 3.729.592,75 così composto:

fondi accantonati	per euro	207.593,32;
fondi vincolati	per euro	5.154,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro	1.133.863,18;
fondi disponibili	per euro	1.932.982,25.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale comportanti prelievi dal Fondo di Riserva e variazioni di bilancio:

Delibera di Giunta n° 20 del 01/02/2017;

Delibera di Giunta n° 48 del 22/03/2017 variazione d'urgenza ratificata con delibera Consiglio Comunale n. 12 del 03/05/2017;

Delibera di Giunta n° 59 del 19/04/2017;

Delibera di Giunta n° 90 del 07/06/2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.:

Determinazione n. 56 del 26/01/2017

In data 04/07/2017 sono state sottoposte al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, le proposte di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame degli argomenti di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta delibera sono allegati i seguenti documenti:

- a. la relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio sulla base delle dichiarazioni rilasciate da ciascun Responsabile dei servizi;
- c. la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- e. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Con nota del 04/07/2017 i Responsabili dei Servizi hanno attestato l'inesistenza di debiti fuori bilancio. I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2016, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Le variazioni sono così riassunte:

2017	
Minori spese correnti	68.000,00
Minore spesa in c/capitale	10.000,00
Maggiori entrate correnti	8.200,00
Maggiori entrate c/capitale	161.200,00
Avanzo di amministrazione	65.000,00
TOTALE POSITIVI	312.400,00
Minori entrate correnti	22.000,00
Minori entrate c/capitale	45.000,00
Maggiori spese correnti	54.200,00
Maggiori spese in c/capitale	191.200,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	312.400,00
2018	
FPV entrata	
Minori spese correnti	6.100,00
Minore spesa in conto capitale	120.000,00
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	126.100,00
Minori entrate (tipologie)	120.000,00
Maggiori spese correnti	6.100,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	126.100,00

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2017	2018	2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.271.905,58		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	28.468,38	2.320,00	2.320,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.432.890,00	3.404.690,00	3.404.690,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.461.358,38	3.407.010,00	3.407.010,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>2.320,00</i>	<i>2.320,00</i>	<i>2.320,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>83.882,00</i>	<i>81.162,00</i>	<i>81.162,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		65.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		1.167.861,61	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		391.200,00	495.000,00	755.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		1.624.061,61	495.000,00	755.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve	(-)		0,00	0,00	0,00

termine				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza così riassunto:

	2.017	2.018	2.019
FPV di parte corrente	28.468,38	2.320,00	2.320,00
FPV di parte capitale	1.167.861,61		
entrate titoli 1,2,3,4 e 5	3.824.090,00	3.899.690,00	4.159.690,00
Entrate finali valide ai fini saldo finanza pubblica	5.020.419,99	3.902.010,00	4.162.010,00
spese titolo 1	3.459.038,38	3.404.690,00	3.404.690,00
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	2.320,00	2.320,00	2.320,00
spese titolo 2	1.624.061,61	495.000,00	755.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	83.882,00	81.162,00	81.162,00
spese titolo 3			
Spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica	5.001.537,99	3.820.848,00	4.080.848,00
spazi da patti nazionali e regionale ottenuti			
spazi da patti nazionali e regionale ceduti			
Equilibrio finale	18.882,00	81.162,00	81.162,00

Con l'operazione di assestamento si intende applicare una quota di Avanzo di Amministrazione 2016 destinato agli investimenti, per un importo di euro 65.000,00 per cui rimane disponibile un avanzo di amministrazione 2016 di euro 3.214.592,75 così composto:

fondi accantonati	per euro	207.593,32;
fondi vincolati	per euro	5.154,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro	1.068.863,18;
fondi disponibili	per euro	1.932.982,25.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 04 luglio 2017;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Lì 12 luglio 2017

Il Revisore Unico

Mario Stefano Rossetto